

ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITÀ PER L'ANNO 2025

Per la presentazione della dichiarazione contributiva, ai fini della comunicazione dei dati anagrafici ed economici e il calcolo del contributo dovuto all'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2025, deve essere utilizzato il cd. modello telematico “*Contributo Agcom – anno 2025*” (di seguito anche modello).

Il modello è disponibile sul portale **www.impresainungiorno.gov.it** (di seguito anche “Portale”) gestito dalla Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (di seguito anche “Unioncamere”).

Le istruzioni per accedere al Portale, configurare il profilo utente e iniziare la dichiarazione sono riportate nel successivo paragrafo 5.

Il termine ultimo per la trasmissione del modello “*Contributo Agcom – anno 2025*” e per il versamento del contributo dovuto all'Autorità è **il 31 marzo 2025**.

1. DICHIARAZIONE CONTRIBUTIVA ANNO 2025

1.1. I soggetti obbligati

Sono tenuti a inviare il modello “*Contributo Agcom – anno 2025*”, debitamente compilato, i soggetti che, al 1° gennaio 2025, operano in almeno uno dei seguenti settori.

a. Servizi di comunicazioni elettroniche

Rientrano in tale settore i soggetti che sono titolari di un'autorizzazione generale ai sensi dell'art. 11 o di una concessione di diritti d'uso ai sensi degli artt. 59 e 98-*septies* del d.lgs. n. 207/2021, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche*” (di seguito anche “*Codice*”), come da elenco¹ pubblicato a cura della Direzione generale per il Digitale e le telecomunicazioni - Divisione VIII del *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*.

In particolare, sono inclusi i soggetti che operano in qualità di:

- i. fornitori di reti e di servizi di comunicazioni elettroniche;

¹ Elenco delle società autorizzate a fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica ([Comunicazioni - Albi ed elenchi \(mimit.gov.it\)](https://www.mimit.gov.it/Comunicazioni-Albi-ed-elenchi))



- ii. operatori di rete ai sensi del *Codice* e del d.lgs. n. 208/2021;
- iii. fornitori di servizi interattivi associati o di accesso condizionato. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *ttt*), del *Codice* un sistema di accesso condizionato è “*qualsiasi misura tecnica, sistema di autenticazione o intesa secondo i quali l'accesso in forma intelligibile a un servizio protetto di diffusione radiotelevisiva è subordinato a un abbonamento o a un'altra forma di autorizzazione preliminare individuale*”;
- iv. soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione.

b. Servizi media

Rientrano in tale settore i soggetti che erogano servizi di media audiovisivi e radiofonici e radiodiffusione, sottoposti alla giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 2 del d. lgs n. 208/2021 (TUSMA), nonché servizi di editoria quotidiana e periodica, di editoria elettronica, anche per il tramite di Internet, di pubblicità, sponsorizzazioni e pubblicità *online*, di produzione o distribuzione di programmi e contenuti radiotelevisivi, di agenzia di stampa a carattere nazionale. In particolare, sono inclusi i soggetti che operano in qualità di:

- i. fornitori di servizi di media audiovisivo ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del TUSMA;
- ii. fornitori di servizi di media radiofonico ai sensi dell'art. 3, comma 2, del TUSMA;
- iii. fornitori di contenuti audiovisivi e radiofonici;
- iv. esercenti l'attività di radiodiffusione², inclusa la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
- v. concessionarie di pubblicità e soggetti che offrono servizi di sponsorizzazioni e pubblicità online;
- vi. produttori o distributori di programmi audiovisivi e radiofonici, inclusi i produttori indipendenti;
- vii. agenzie di stampa a carattere nazionale;
- viii. editori di giornali quotidiani, periodici o riviste;
- ix. esercenti editoria elettronica.

c. Servizi postali

Rientrano in tale settore i soggetti che sono titolari di licenza individuale rilasciata ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 261/99 e/o di autorizzazione generale rilasciata ai sensi dell'art. 6

² Sono inclusi i soggetti titolari di concessione, autorizzazione, o comunque di altro provvedimento abilitativo, rilasciato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per le Comunicazioni, per l'esercizio della radiodiffusione sonora in ambito nazionale e locale con qualsiasi tecnica e modalità, ad accesso libero o condizionato, e per l'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori via etere di programmi sonori.



del d.lgs. n. 261/99, come da elenco³ pubblicato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, incluso il fornitore del servizio universale postale.

In particolare, sono inclusi tutti i soggetti che operano in qualità di fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi.

d. Servizi di intermediazione *online* e dei motori di ricerca *online*

Rientrano in tale settore i soggetti che forniscono o offrono i seguenti servizi:

- i. servizi di intermediazione *online* come definiti dall'articolo 2, numero 2), del Regolamento (UE) 2019/1150⁴. Sono inclusi i soggetti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, che operano in qualità di: piattaforme di *e-commerce marketplace*, *marketplace* specializzati, *app-store*, *social media* e altri soggetti che forniscono servizi di intermediazione *online* (come siti *web* e *app* di comparazione e aggregatori);
- ii. motori di ricerca *online* come definiti dall'articolo 2, numero 5), del Regolamento (UE) 2019/1150⁵.

e. Diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale

Rientrano in tale settore i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177. In particolare, sono inclusi i soggetti che operano in qualità di:

- i. "editori di pubblicazioni di carattere giornalistico", vale a dire i soggetti che, sia in forma singola che associata o consorziata, nell'esercizio di un'attività economica, editano le pubblicazioni di carattere giornalistico, anche se stabiliti in un altro Stato membro, ai sensi dell'art. 43-*bis*, comma 3 della legge 22 aprile 1941, n. 633;
- ii. "prestatori dei servizi della società dell'informazione", ossia le persone fisiche o giuridiche o le associazioni non riconosciute che prestano servizi della società dell'informazione, intesi come le attività economiche svolte in linea - *on line* -, nonché i servizi definiti dall'art. 1, comma 1, lett. b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a.) e b) del decreto

³ Elenco delle società dotate di titolo abilitativo per fornire al pubblico servizi postali ([Comunicazioni - Albi ed elenchi \(mimit.gov.it\)](#))

⁴ Articolo 2, numero 2) "servizi di intermediazione online: servizi che soddisfano tutti i seguenti requisiti: a) sono servizi della società dell'informazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio; b) consentono agli utenti commerciali di offrire beni o servizi ai consumatori, con l'obiettivo di facilitare l'avvio di transazioni dirette tra tali utenti commerciali e i consumatori, a prescindere da dove sono concluse dette transazioni; c) sono forniti agli utenti commerciali in base a rapporti contrattuali tra il fornitore di tali servizi e gli utenti commerciali che offrono beni e servizi ai consumatori".

⁵ Articolo 2, numero 5) "motore di ricerca online: un servizio digitale che consente all'utente di formulare domande al fine di effettuare ricerche, in linea di principio, su tutti i siti web, o su tutti i siti web in una lingua particolare, sulla base di un'interrogazione su qualsiasi tema sotto forma di parola chiave, richiesta vocale, frase o di altro input, e che restituisce i risultati in qualsiasi formato in cui possono essere trovate le informazioni relative al contenuto richiesto".



legislativo 9 aprile 2003, n. 70 e che consentono l'utilizzo *online* delle pubblicazioni di carattere giornalistico, ivi compresi:

- le “imprese di *media monitoring* e rassegne stampa” che prestano un servizio consistente, tra l'altro, ma non esclusivamente, nella selezione, indicizzazione, organizzazione, collazione, estrazione, trasmissione, messa a disposizione di contenuti editoriali, normalmente dietro retribuzione, a distanza, anche mediante attrezzature informatiche di trattamento e memorizzazione di dati ed a richiesta individuale di un destinatario di servizi anche mediante copia cartacea successivamente digitalizzata;
- “imprese operanti nel settore del *video on demand*” che forniscono un servizio della società dell'informazione consistente nella fornitura *online* di video a richiesta da parte dell'utente;
- “prestatori di servizi di condivisione di contenuti *online*”, ossia i prestatori di servizi della società dell'informazione che presentano cumulativamente i seguenti requisiti: a) hanno come scopo principale, o tra i principali scopi, di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere o di altri materiali protetti dal diritto d'autore (ad esempio, *streaming* di musica, *ebook* ecc.); b) le opere o gli altri materiali protetti sono caricati dagli utenti; c) le opere o gli altri materiali protetti sono organizzati e promossi allo scopo di trarne profitto direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 102-sexies, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Sono inclusi tutti i soggetti che realizzano ricavi nel territorio nazionale anche se contabilizzati in bilanci di società aventi sede all'estero;

f. Servizi di piattaforma per la condivisione di video

Rientrano in tale settore i fornitori di servizi di condivisione video *online* come definiti all'art. 3, comma 1, lett. c), del TUSMA⁶.

Sono inclusi tutti i soggetti operanti sul territorio nazionale che conseguono ricavi in Italia, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero.

⁶ Art.3, comma 1, lett. c “ «servizio di piattaforma per la condivisione di video»: un servizio, quale definito dagli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove l'obiettivo principale del servizio stesso, di una sua sezione distinguibile o di una sua funzionalità essenziale sia la fornitura di programmi o video generati dagli utenti destinati al grande pubblico, per i quali il fornitore della piattaforma per la condivisione di video non ha responsabilità editoriale, al fine di informare, intrattenere o istruire attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, e la cui organizzazione è determinata dal fornitore della piattaforma per la condivisione di video, anche con mezzi automatici o algoritmi, in particolare mediante visualizzazione, attribuzione di tag e sequenziamento”.

g. Contenuti tutelati dal diritto d'autore ai sensi della legge n. 93/2023

Rientrano in tale settore i soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 14 luglio 2023, n. 93. In particolare, sono inclusi i soggetti che operano in qualità di:

- i. titolari del diritto d'autore o dei diritti connessi delle opere cinematografiche;
- ii. titolari del diritto d'autore o dei diritti connessi delle opere audiovisive e musicali;
- iii. titolari del diritto d'autore o dei diritti connessi su format televisivi;
- iv. titolari dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi, vale a dire ogni soggetto titolare di diritti audiovisivi relativi ad eventi, manifestazioni e competizioni sportive individuali o a squadre, ivi inclusi i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, *lett. e*), del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, che licenzia i diritti nel territorio italiano;
- v. fornitori di servizi di media, di cui all'art. 3, comma 1, *lett. d*), del TUSMA;
- vi. organismi di gestione collettiva, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35: *“un soggetto, ivi compresa la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) disciplinata dagli articoli 180 e seguenti della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dalla legge 9 gennaio 2008, n. 2, che, come finalità unica o principale, gestisce diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi, e che soddisfi uno o entrambi i seguenti requisiti: (a) è detenuto o controllato dai propri membri; (b) non persegue fini di lucro”*;
- vii. le entità di gestione indipendenti, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35: *“un soggetto che, come finalità unica o principale, gestisce diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi, e che soddisfi entrambi i seguenti requisiti: (a) non è detenuta né controllata, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, dai titolari dei diritti; (b) persegue fini di lucro”*.

Sono inclusi tutti i soggetti che realizzano ricavi nel territorio nazionale anche se contabilizzati in bilanci di società aventi sede all'estero.

h. Servizi intermediari ex Regolamento (UE) 2022/2065

Rientrano in tale settore i soggetti di cui all'art. 3, lettere *g*), *i*) e *j*) del Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 (anche Regolamento DSA). In particolare, sono inclusi i soggetti che operano in qualità di:

- i. fornitori di *“servizi di semplice trasporto («mere conduit»): servizi consistenti nella trasmissione, su una rete di comunicazione, di informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nella fornitura dell'accesso a una rete di comunicazione”*.
Rientrano in tale ambito, a titolo non esaustivo:
 - i fornitori di servizi di comunicazione elettronica (quali, ad esempio, gli *Internet service providers*, e i fornitori dei servizi di *internet exchange points*, *wireless access points*, *VPN*, *voice over IP*, altri servizi di comunicazioni interpersonale, etc.);



- i fornitori di altri servizi relativi alla gestione dei nomi e domini internet (quali, ad esempio, i risolutori e servizi di *DNS*, i registri dei nomi di dominio di primo livello, le autorità di certificazione che rilasciano certificati digitali, etc.);
- ii. fornitori di “*servizi di memorizzazione temporanea («caching»): consistenti nella trasmissione, su una rete di comunicazione, di informazioni fornite da un destinatario del servizio, che comporta la memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni, effettuato al solo scopo di rendere più efficiente la trasmissione successiva ad altri destinatari su loro richiesta*”. Rientrano in tale ambito, a titolo non esaustivo, i fornitori di reti e servizi per ottimizzare la diffusione dei contenuti *online* (quali, ad esempio, i fornitori dei servizi di *Content Delivery Network*, *reverse proxies*, *content adaptation proxies*, etc.);
- iii. fornitori di “*servizi di memorizzazione di informazioni («hosting»): consistenti nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio e su richiesta di quest'ultimo*”. Rientrano in tale ambito, a titolo non esaustivo:
 - i fornitori di servizi di memorizzazione di informazioni *online* (quali, ad esempio, i fornitori dei servizi di *cloud computing*, *web hosting*, etc.);
 - i fornitori di servizi di piattaforme *online* (quali, ad esempio, *marketplace* – inclusi gli *app store*, *social network*, *social media*, *video on demand*, *video sharing platforms*, *platforms to consumer*, *e-commerce*, etc.);
 - i fornitori di motori di ricerca *online*.

1.2. Soggetti non tenuti alla presentazione del modello “Contributo Agcom – anno 2025”

Sono esentate dall’obbligo di presentazione del modello “*Contributo Agcom – anno 2025*” le imprese che hanno iniziato la loro attività nell’anno 2024 (e che pertanto non hanno conseguito ricavi nel periodo d’imposta).

1.3. Ulteriori indicazioni sulla presentazione del modello “Contributo Agcom – anno 2025”

In caso di fusione, incorporazione e/o cessione, le obbligazioni relative alla presentazione del modello “*Contributo Agcom – anno 2025*” ricadono in capo al soggetto che è subentrato nei diritti e obblighi della società (o ramo di azienda) oggetto di fusione, incorporazione e/o cessione.

Le società che, al 1° marzo 2025, versano in stato di crisi, la cui attività risulta sospesa, in liquidazione, ovvero risultano soggette a procedure concorsuali, devono presentare la dichiarazione contributiva e allegare la relativa documentazione, selezionando la corrispondente voce proposta nel “Riquadro 4” del modello.

2. COMPILAZIONE DEL MODELLO “CONTRIBUTO AGCOM – ANNO 2025”

2.1. Informazioni anagrafiche (Sezione 1)

Le imprese sono tenute a fornire le informazioni anagrafiche secondo la struttura della Sezione I “Dati anagrafici” del modello “*Contributo Agcom – anno 2025*”.

Si precisa che:

- a) per le imprese iscritte alla CCIAA, le informazioni riguardanti il dichiarante sono pre-compilate dal sistema informatico in virtù del profilo associato alla CNS con cui è stato effettuato l’accesso al sistema;
- b) le imprese non iscritte alla CCIAA (associazioni, enti morali, fondazioni, ecc. comprese le società cessate ed estere) inseriscono le informazioni anagrafiche mediante l’utilizzo del tasto “Forma giuridica non iscritta al R.I.”;
- c) nel campo “referente per il contributo” va indicato il nominativo di una persona che può essere contattata dagli uffici dell’Autorità al fine di fornire informazioni e chiarimenti in merito ai dati trasmessi.

2.2. Informazioni economiche (Sezione 2)

La base di calcolo del contributo 2025 è costituita, salvo ove diversamente specificato, dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) dell’esercizio finanziario 2023, ovvero dell’ultimo bilancio o di altra scrittura contabile equivalente approvati alla data di adozione delle delibere contributive per l’anno 2025 (26 novembre 2024).

Il contribuente deve indicare nella *Sezione 2* i valori relativi alla voce di bilancio “*Ricavi delle vendite e delle prestazioni*” (Riquadro 2A - campo 1) e al “*Valore della produzione*” (Riquadro 2A - campo 2).

Il campo 1 è pre-compilato dal sistema nel caso in cui l’impresa abbia depositato il bilancio civilistico presso la Camera di commercio. Il contribuente deve verificare, in ogni caso, la correttezza del dato pre-compilato dal sistema e procedere, ove necessario, alle dovute modifiche.

I soggetti che non sono tenuti alla redazione e/o all’approvazione del bilancio civilistico utilizzano come base di calcolo le voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie corrispondenti alla voce “*ricavi delle vendite e delle prestazioni*” del conto economico del bilancio civilistico.

I soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili IAS/IFRS utilizzano come base di calcolo la voce del proprio bilancio corrispondente a “*ricavi delle vendite e delle prestazioni*” del conto economico del bilancio civilistico.

Nota: qualora il bilancio non sia depositato presso le Camere di commercio, esso deve essere allegato al modello telematico, selezionando l’apposita voce nel “Riquadro 4 – Allegati” del modello.

I valori dei ricavi rilevanti ai fini della determinazione del contributo, da riportare nei “Riquadri da 2B a 2L”, devono essere indicati sulla base della pertinenza rispetto al settore e/o all’ambito contributivo di riferimento, come di seguito dettagliato.

a. Ricavi nel settore dei servizi di comunicazioni elettroniche (Riquadro 2B)

I ricavi conseguiti nel settore delle comunicazioni elettroniche devono essere indicati nel “Riquadro 2B”, in base alla seguente articolazione:

- i) ricavi da fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi inclusi:
 - ricavi derivanti dalla vendita di servizi intermedi di comunicazione elettronica (servizi *wholesale*);
 - ricavi derivanti dalla vendita di servizi di comunicazione elettronica destinati sia alla clientela residenziale che alla clientela non residenziale (servizi *retail*) e i ricavi derivanti dalla vendita di apparati e ulteriori servizi forniti in maniera collegata o congiunta ai servizi di cui al punto precedenti;
- ii) ricavi da servizi di operatore di rete forniti ai sensi del Codice e del d.lgs. n. 208/2021;
- iii) ricavi da servizi interattivi associati o di accesso condizionato, ivi inclusi i ricavi realizzati per la fornitura al pubblico o a terzi operatori di servizi di accesso condizionato mediante distribuzione agli utenti finali di chiavi numeriche per l’abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati;
- iv) ricavi derivanti dall’uso indiretto delle risorse nazionali di numerazione.

b. Ricavi nel settore dei servizi *media* (Riquadro 2C)

I ricavi conseguiti nel settore dei servizi *media* devono essere indicati nel “Riquadro 2C”, in base alla seguente articolazione:

- i) ricavi da servizi di *media* audiovisivi, lineari e non lineari, e fornitura di contenuti:
 - ricavi da televisione gratuita in ambito nazionale e locale (canone di abbonamento per la fruizione del servizio televisivo pubblico, pubblicità, vendita di contenuti televisivi ad altri operatori, altri ricavi da attività televisiva gratuita, etc.);
 - ricavi da televisione a pagamento (abbonamenti, vendita di programmi agli utenti finali, pubblicità, vendita di contenuti televisivi ad altri operatori, altri ricavi da attività televisiva a pagamento, etc.).

Nota: Si richiede di fornire separata evidenza dei ricavi derivanti da offerte televisive a pagamento nel relativo campo del riquadro 2C (contributo SM) relativo ai ricavi da “*Fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici (SMAV-R) o fornitore di contenuti – ricavi derivanti dalle offerte televisive a pagamento*”, verificando che il valore ivi riportato risulti corrispondente al valore indicato nel riquadro 2I (contributo CPO) relativo ai “*Ricavi dei fornitori di servizi media (ricavi derivanti dalle offerte televisive a pagamento)*”;



- ii) ricavi da servizi media radiofonici, lineari e non lineari, da radiodiffusione sonora analogica (canone di abbonamento per la fruizione del servizio radiofonico pubblico, pubblicità, altri ricavi da attività radiofonica, etc.);
- iii) ricavi da attività di concessionaria di pubblicità, ivi inclusi i ricavi di vendita di spazi pubblicitari:
 - su testate quotidiane e periodiche;
 - su prodotti editoriali, pubblicati con periodicità annuale;
 - all’interno di canali/programmi trasmessi gratuitamente da emittenti televisive;
 - all’interno di canali/programmi televisivi a pagamento;
 - all’interno di canali/programmi trasmessi da emittenti radiofoniche;
 - sulla rete Internet.

Nota: le società concessionarie di pubblicità indicano il complesso dei ricavi loro spettanti per la gestione del servizio reso e gli eventuali ricavi riscossi in nome e per conto del titolare del mezzo.

Rientrano in tale categoria i ricavi da servizi di sponsorizzazione e pubblicità *on line*;

- iv) ricavi derivanti da produzione e distribuzione di programmi audiovisivi e radiofonici, ivi inclusi i ricavi conseguiti dalla vendita di contenuti, programmi e opere su ogni mezzo di comunicazione;
- v) ricavi derivanti dall’attività di agenzia di stampa a carattere nazionale, ivi inclusi i ricavi derivanti dalla distribuzione in abbonamento a titolo oneroso dei notiziari delle agenzie di stampa, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato;
- vi) ricavi da editoria quotidiana, periodica o riviste, ivi inclusi i ricavi da vendita di copie, collaterali e i ricavi da pubblicità;
- vii) ricavi da editoria elettronica, ivi inclusi i ricavi da vendita di abbonamenti a testate *online*, i ricavi da vendita di prodotti e servizi editoriali annuaristici *online* e i ricavi da pubblicità *online*.

c. Ricavi nel settore dei servizi postali (Riquadro 2D)

I ricavi conseguiti nel settore dei servizi postali devono essere indicati nel “Riquadro 2D”, in base alla seguente articolazione:

- i) ricavi da attività postali che rientrano nel servizio universale. In questa categoria devono essere indicati sia i ricavi derivanti dalle attività che rientrano nell’obbligo di servizio universale postale conseguiti dal fornitore del servizio universale postale (Poste Italiane S.p.A.), sia i ricavi da attività postali oggetto di licenza individuale di cui all’art. 5 d.lgs. 261/99;
- ii) ricavi da altre attività postali e di corriere che non rientrano nel servizio universale. In questa categoria devono essere indicati i ricavi derivanti dalle altre attività postali e di corriere oggetto di autorizzazione generale di cui all’art. 6 d.lgs. n. 261/99.

Nota: il fornitore del servizio universale postale deve includere nella voce “attività postali con obbligo di servizio universale” tutti i contributi, sovvenzioni e provvidenze percepite per l’onere derivante dalla fornitura del servizio universale.



d. Ricavi da servizi di intermediazione *online* e motori di ricerca *online* (Riquadro 2E)

I ricavi dei fornitori di servizi di intermediazione *online* e dei motori di ricerca *online* devono essere indicati nel “Riquadro 2E”, separatamente, in base alla seguente articolazione:

- i) ricavi per servizi di intermediazione *online*. Rientrano in tale ambito i ricavi realizzati da piattaforme *online* (es. piattaforme di *e-commerce marketplace*, *marketplace* specializzato, *app-store*, *social media* e altre piattaforme che offrono servizi di intermediazione *online*) quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - canoni di abbonamento e quote fisse (di registrazione/affiliazione/ sottoscrizione e assimilabili) per l’utilizzo della piattaforma da parte di utenti commerciali stabiliti in Italia al fine di offrire beni/servizi ai consumatori europei;
 - commissioni fisse e variabili trattenute sulle vendite (ovvero quote nette ricavate dalle vendite), realizzate attraverso la piattaforma, di beni/servizi offerti da utenti commerciali stabiliti in Italia ai consumatori europei;
 - commissioni fisse e variabili corrisposte da utenti commerciali stabiliti in Italia per le vendite di beni/servizi offerti ai consumatori europei attraverso la piattaforma;
 - altri ricavi da servizi di intermediazione (diversi da quelli di intermediazione pubblicitaria) forniti a utenti commerciali stabiliti in Italia che offrono, attraverso la piattaforma, beni/servizi ai consumatori europei.
- ii) ricavi conseguiti dai fornitori di motori di ricerca *online*, quali i ricavi derivanti dalla messa a disposizione di spazi pubblicitari sulle pagine del motore di ricerca, nonché da commissioni, canoni, quote fisse e assimilabili per servizi (diversi da quelli di intermediazione pubblicitaria) forniti a utenti titolari di siti *web* aziendali stabiliti in Italia, che, attraverso il motore di ricerca, offrono beni/servizi ai consumatori europei.

e. Ricavi relativi a diritto d’autore e diritti connessi nel mercato unico digitale (Riquadro 2F)

I ricavi relativi al diritto d’autore e diritti connessi nel mercato unico digitale devono essere indicati nel “Riquadro 2F”. In particolare, rientrano in tale ambito, a titolo non esaustivo, i ricavi derivanti dalle seguenti attività:

- i) utilizzo *online* di pubblicazioni di carattere giornalistico, come ad esempio:
 - ricavi realizzati dagli editori come corrispettivo di contratti che concedono i diritti d’uso delle pubblicazioni ai prestatori di servizi della società dell’informazione (incluso l’equo compenso);
 - ricavi da pubblicità, abbonamenti, sottoscrizioni e sovvenzioni realizzati dai prestatori di servizi della società dell’informazione per lo sfruttamento *online* delle suddette pubblicazioni;

- ricavi dei fornitori di servizi di rassegne stampa e *media monitoring* derivanti dalla vendita dei propri servizi *online* ai prestatori di servizi della società dell'informazione e agli utenti finali;
- ii) sfruttamento di opere protette dal diritto d'autore per servizi di condivisione di contenuti *online* come ad esempio, ricavi da pubblicità, abbonamenti, sottoscrizioni e sovvenzioni conseguiti dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti *online* per lo sfruttamento delle opere o altri materiali protetti dal diritto d'autore, anche caricati dagli utenti del servizio, che il prestatore organizza e promuove a scopo di lucro;
- iii) sfruttamento *online* di opere audiovisive per servizi di *video on demand*, come ad esempio, ricavi da pubblicità, abbonamenti, vendita, noleggio, provvidenze pubbliche e convenzioni con soggetti pubblici, ecc.

Nota: I ricavi da editoria di giornali quotidiani, periodici o riviste e i ricavi da editoria elettronica rientrano nella base imponibile del contributo relativo al settore dei servizi *media* (riquadro 2C).

f. Ricavi da servizi di piattaforma per la condivisione di video (Riquadro 2G)

I ricavi relativi ai servizi di piattaforma per la condivisione di video devono essere indicati nel “Riquadro 2G”.

In particolare, rientrano in tale ambito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i ricavi da pubblicità *online*, abbonamenti e sottoscrizioni, donazioni e sovvenzioni derivanti dalla fornitura di servizi di piattaforma per la condivisione di video.

Sono inclusi i ricavi realizzati nel territorio italiano anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero.

g. Altri ricavi (Riquadro 2H)

Gli eventuali ricavi derivanti da attività che non rientrano nelle basi imponibili soggette a contribuzione (elencate nei riquadri da 2B a 2G)⁷ devono essere indicati nel “riquadro 2H”, disaggregati in base alla classificazione operata dall'Istat con i codici Ateco 2025.

A tal fine, occorre selezionare tante voci Ateco quante sono le attività economiche cui si riferiscono i ricavi di cui si richiede l'esclusione dall'imponibile.

L'esclusione di ricavi dall'imponibile è consentita solo se dimostrabile attraverso appositi giustificativi di natura contabile da allegare nel “Riquadro 4” del modello (vedi *infra*, paragrafo 2.4). Si evidenzia che ricade sull'operatore l'onere della prova circa l'esistenza di specifici fatti che diano luogo ad oneri o a costi deducibili o che escludano l'inerenza degli stessi all'attività d'impresa svolta (cfr. TAR del Lazio, sent. n. 11635/2020).

Con riferimento all'imponibile del settore delle comunicazioni elettroniche, l'eventuale selezione dei codici Ateco 2025 relativi alla vendita isolata di apparecchi *hardware*

⁷ Ossia i ricavi che non sono stati conseguiti nei settori delle comunicazioni elettroniche, dei servizi *media*, dei servizi postali, dei servizi di intermediazione online e motori di ricerca online, del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale, dei servizi di piattaforma per la condivisione di video.



(terminali, apparati, etc.) deve essere opportunamente giustificata in una specifica nota esplicativa, da allegare nel “Riquadro 4”, atta a dimostrare che la relativa fornitura non sia avvenuta in *bundle* con ulteriori servizi di comunicazione elettronica. In tal caso i relativi ricavi sono da riportare nel “Riquadro 2B”.

Le società concessionarie di pubblicità devono indicare, ai fini della loro esclusione dal calcolo del contributo, gli eventuali ricavi riscossi in nome e per conto del titolare del mezzo attraverso appositi giustificativi di natura contabile da allegare nel “Riquadro 4”.

Con riferimento all'imponibile del settore postale, l'eventuale selezione dei codici Ateco 49.41 e 52.26 deve essere opportunamente giustificata in una nota esplicativa, da allegare nel “Riquadro 4”, atta a dimostrare che l'attività effettivamente svolta non rientri tra i servizi postali (vale a dire che si tratti di ricavi effettivamente riconducibili ai servizi di consegna di beni di peso superiore a 31,5 kg, ai sensi dell'art. 2 punti 1) e 2) del Regolamento europeo n. 2018/644).

In caso di fusione, incorporazione e/o cessione, il nuovo soggetto deve inserire nel “Riquadro 2” i ricavi complessivi, aggregati o pro-forma, conseguiti nell'esercizio finanziario 2023 – o comunque nell'ultimo bilancio approvato prima della data di adozione delle delibere contributive per l'anno 2025 – da ciascuna entità coinvolta nell'operazione, fornendo, nei Riquadri da 2B a 2H il dettaglio dei ricavi per settore di attività, nonché, nel riquadro 4, il prospetto di dettaglio con i dati economici relativi ai ricavi delle singole entità che concorrono alla determinazione dei ricavi dichiarati, ossia dei ricavi riportati nel “Riquadro 2”.

Nota: La somma dei ricavi di cui ai Riquadri da 2B a 2H deve corrispondere ai ricavi delle vendite e delle prestazioni (“Riquadro 2A - campo 1”).

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA CONTRIBUZIONE “CPO 2025”

h. Ricavi derivanti dalla commercializzazione e gestione di contenuti tutelati dal diritto d'autore ai sensi della legge n. 93/2023 (Riquadro 2I)

I ricavi derivanti dalla commercializzazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore ai sensi della legge n. 93/2023 devono essere indicati nel “Riquadro 2I”, in base alla seguente articolazione:

- i) ricavi dei titolari dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi per la commercializzazione dei relativi diritti;
- ii) ricavi dei titolari dei diritti su format televisivi per la commercializzazione dei relativi diritti;
- iii) ricavi dei titolari dei diritti delle opere audiovisive e musicali per la commercializzazione dei relativi diritti;
- iv) ricavi dei titolari dei diritti delle opere cinematografiche per la commercializzazione dei relativi diritti;



- v) ricavi dei fornitori di servizi di media (ricavi derivanti da offerte televisive a pagamento). **Attenzione:** il valore dei ricavi indicati nel “Riquadro 2I” (contributo CPO) nella voce dedicata alla indicazione dei “*Ricavi dei fornitori di servizi media (ricavi derivanti dalle offerte televisive a pagamento)*” deve risultare corrispondente al valore dei ricavi indicati nel “Riquadro 2C” (contributo SM) relativi ai ricavi del “*Fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici (SMAV-R) o fornitore di contenuti – ricavi derivanti dalle offerte televisive a pagamento*”;
- vi) ricavi degli organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 per la gestione dei relativi diritti.

Devono essere inclusi i ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all’estero, relativi alla voce di bilancio “Valore della produzione” ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione del bilancio d’esercizio, dalle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione.

Nota: nel caso in cui, il valore complessivo dell’imponibile CPO, “Riquadro 2I” risulti inferiore al “Valore della produzione” valorizzato nel “Riquadro 2A - campo 2”, alla dichiarazione deve essere allegata, nel Riquadro 4, una nota esplicativa, corredata della pertinente documentazione contabile, atta a dare evidenza delle ragioni per le quali alcune componenti di ricavo non sono state incluse nell’ambito dell’imponibile CPO per l’anno 2025.

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA CONTRIBUZIONE “DSC 2025”

i. Ricavi dei prestatori dei servizi intermediari ex Regolamento (UE) n. 2022/2065 (Riquadro 2L)

I ricavi degli operatori prestatori dei servizi intermediari di cui del Regolamento (UE) n. 2022/2065 devono essere indicati nel “Riquadro 2L”, in base alla seguente articolazione:

- i) ricavi da servizi di comunicazioni elettroniche;
- ii) ricavi da servizi di *cloud, hosting, etc.*;
- iii) ricavi da servizi di piattaforma *online* (inclusi i servizi di intermediazione *online*) e motori di ricerca;
- iv) ricavi da altri servizi intermediari.

Per la valorizzazione del fatturato si dovrà fare riferimento alle voci “A1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni” del conto economico o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali. I soggetti non tenuti alla redazione del bilancio calcolano l’importo del contributo sull’ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando l’aliquota di cui al comma 1 alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie.



Ai fini della relativa quantificazione rilevano tutti i ricavi conseguiti dagli operatori che prestano i servizi intermediari.

Nota: nel caso in cui il valore complessivo dell'imponibile DSC ("Riquadro 2L") risulti inferiore al "*Valore della Voce AI*", valorizzato nel "Riquadro 2A - campo 1", alla dichiarazione **deve essere allegata**, nel "Riquadro 4", una nota esplicativa, corredata della pertinente documentazione contabile, atta a dare evidenza delle ragioni per le quali alcune componenti di ricavo non sono state incluse nell'ambito dell'imponibile DSC per l'anno 2025.

2.3. Importo del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2025 (Riquadro 3)

Il modello calcola automaticamente l'importo totale del contributo dovuto, applicando alle basi imponibili nei diversi ambiti di contribuzione (totali riportati nei Riquadri 2 da B a G, 2I e 2L) la corrispondente aliquota prevista dalle delibere contributive approvate dall'Autorità per l'anno 2025. In particolare:

- a) settore delle comunicazioni elettroniche, aliquota contributiva del 1,3 per mille;
- b) settore dei servizi *media*, aliquota contributiva del 2 per mille;
- c) settore dei servizi postali, aliquota contributiva del 1,5 per mille;
- d) servizi di intermediazione *online* e motori di ricerca *online*, aliquota contributiva del 2 per mille;
- e) diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale, aliquota contributiva del 2 per mille;
- f) servizi di piattaforma per la condivisione di video, aliquota contributiva del 2 per mille;
- g) commercializzazione dei diritti e gestione dei contenuti tutelati dal diritto d'autore ai sensi della legge n. 93/2023, aliquota contributiva del 0,4 per mille;
- h) prestatori dei servizi intermediari *ex* Regolamento (UE) n. 2022/2065, aliquota contributiva dello 0,135 per mille.

Il totale dovuto per il contributo all'Autorità è riportato nel "Riquadro 3" del modello, con il relativo dettaglio per ciascun settore di contribuzione.

2.4. Giustificativi contabili relativi ai ricavi esclusi dall'imponibile (Riquadro 4)

I ricavi conseguiti dal contribuente che non sono stati inclusi nelle basi imponibili dei diversi settori soggetti a contribuzione (Riquadri 2 da B a G, 2I e 2L) devono essere debitamente giustificati.



A tal fine, è necessario allegare alla dichiarazione resa con il modello “*Contributo Agcom - anno 2025*” una nota esplicativa, corredata della pertinente documentazione di natura contabile⁸, selezionando la relativa voce nel “Riquadro 4 (Allegati)” del modello⁹.

Il mancato invio degli opportuni giustificativi può comportare l’applicazione dell’aliquota contributiva per il settore di competenza all’intera voce A1 del conto economico; in caso di documentazione incompleta o incongruente l’Autorità procede alla determinazione del contributo dovuto all’esito di un’apposita istruttoria.

3. TRASMISSIONE DEL MODELLO “CONTRIBUTO AGCOM – ANNO 2025”

Il modello “*Contributo Agcom - anno 2025*”, debitamente compilato, deve essere trasmesso attraverso la funzione “Riepilogo e invio”, disponibile nel *menu* a sinistra, in cui è consentito il controllo delle informazioni fornite e la stampa del modello compilato.

Appena trasmesso il modello viene visualizzato sul portale l’importo del contributo dovuto all’Autorità per l’anno 2025 e l’**Identificativo Univoco di Versamento (IUV)**.

Una copia del modello inviato dal contribuente è resa disponibile all’interno del Portale nella sezione “Archivio pratiche”.

Il termine ultimo per l’invio del modello “*Contributo Agcom - anno 2025*” è il **31 marzo 2025**.

⁸ A titolo di esempio, possono essere prodotti i seguenti documenti: conti di mastro, elenco delle voci di conto o elenco disaggregato del conto di mastro, piano dei ricavi, prospetti di raccordo/riconciliazione, fatture attive ordinate per singola voce di conto, piano dei costi (concessionarie di pubblicità), ecc.

⁹ La funzione può essere utilizzata per allegare la seguente documentazione: comunicazioni varie, documentazione per ricavi esclusi, documentazione per quote di ricavo riscosse in nome e per conto del titolare del mezzo, nonché documentazione attestante lo stato di crisi/liquidazione/procedure concorsuali.

4. VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO

4.1. Soggetti obbligati al versamento del contributo per l'anno 2025

Sono tenuti al pagamento del contributo all'Autorità per l'anno 2025 i soggetti di cui al paragrafo 1.1. che hanno conseguito, nell'esercizio finanziario 2023 (ovvero nell'esercizio oggetto dell'ultimo bilancio o di altra scrittura contabile equivalente approvati alla data del 26 novembre 2024, data di adozione delle delibere contributive per l'anno 2025), ricavi imponibili – come risultanti dalla compilazione del modello “*Contributo Agcom – anno 2025*” – complessivamente superiori a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Al termine della compilazione del modello “*Contributo Agcom – anno 2025*”, il sistema calcola automaticamente l'importo del contributo dovuto per ciascun settore di contribuzione in cui sono stati dichiarati ricavi e l'importo totale da versare all'Autorità.

Sono esentati dall'obbligo di corrispondere il contributo 2025 i soggetti di cui al paragrafo 1.1. il cui imponibile – come risultante dalla compilazione del modello “*Contributo Agcom – anno 2025*” – sia pari o inferiore a euro 500.000,00, e le imprese che al 1° marzo 2025 versino in stato di crisi con attività sospesa, risultino in liquidazione ovvero siano sottoposte a procedure concorsuali, nonché le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2024.

In caso di fusione, incorporazione e/o cessione, le obbligazioni relative al versamento del contributo 2025 ricadono in capo al soggetto che è subentrato nei diritti e obblighi della società (o ramo di azienda) oggetto di fusione, incorporazione e/o cessione.

Il pagamento del contributo deve avvenire attraverso le modalità descritte al successivo paragrafo 4.2.

4.2. Modalità di versamento del contributo

Ai fini del versamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2025 deve essere considerato l'**importo totale**, calcolato dal modello “*Contributo Agcom – anno 2025*” al termine della compilazione e l'**Identificativo Univoco di Versamento (IUV)** visualizzato sul Portale a seguito della relativa trasmissione.

Il versamento può essere effettuato attraverso i seguenti canali di pagamento:

- 1) Pago PA, cliccando sul pulsante “Pagamento tramite PagoPA” nell'area “Pagamenti Contributi” presente nella sezione “AGCOM” > “Contributo dovuto all'Autorità” del Portale;
- 2) tramite bonifico bancario intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, IBAN **IT10 M 05034 11701 000000003291 (Codice SWIFT BAPPIT22C34)**, indicando nella causale del bonifico il codice IUV generato dal sistema al termine della compilazione del modello.

Dopo aver effettuato il versamento del contributo, non è necessario inviare copia del

bonifico bancario.

Il termine ultimo per il versamento del contributo 2025 è il **31 marzo 2025**.

Non è consentita la rateizzazione del pagamento del contributo.

5. MODALITÀ DI ACCESSO AL MODELLO “CONTRIBUTO AGCOM - ANNO 2025”

5.1 Il portale

Il modello “*Contributo Agcom - anno 2025*” per la dichiarazione contributiva (comunicazione dei dati anagrafici ed economici) e il calcolo del contributo dovuto all’Autorità è disponibile sul portale www.impresainungiorno.gov.it.

I titolari o legali rappresentanti dei soggetti tenuti alla dichiarazione contributiva e al versamento del contributo all’Autorità per l’anno 2025 devono procedere alla compilazione e alla trasmissione del modello “*Contributo Agcom - anno 2025*” tramite il Portale.

È altresì possibile delegare ad altra persona fisica lo svolgimento degli adempimenti per conto di un’impresa di cui si è titolare o legale rappresentante.

5.2 Credenziali per l’accesso al portale

L’accesso al Portale per la presentazione del modello “*Contributo Agcom - anno 2025*” è consentito (persone fisiche, legali rappresentanti o loro delegati alla compilazione e trasmissione del modello) attraverso l’uso della **Carta Nazionale dei Servizi (di seguito anche “CNS”)** di cui all’art. 1 lett. d) del Codice dell’amministrazione digitale (D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82).

In alternativa, l’accesso al Portale può avvenire anche tramite **SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)** oppure tramite **eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature)** se cittadini europei.

5.3 Configurazione del profilo sul Portale (solo per chi accede per la prima volta)

Il legale rappresentante/titolare (o altro delegato) di una impresa iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) che accede per la prima volta al Portale deve configurare il proprio profilo nell’apposita sezione della banca dati.

Il legale rappresentante/titolare (o altro delegato) di un soggetto non iscritto alla CCIAA (associazioni, enti morali, fondazioni, ecc.) può accedere al Portale, provvedere alla compilazione del modello e alla relativa trasmissione utilizzando il tasto “Forma giuridica non iscritta al R.I”.

Ulteriori informazioni sulla configurazione del profilo sono disponibili sul Portale e all’indirizzo: [https://www.agcom.it/contributo-il-funzionamento-dellautorita-le-](https://www.agcom.it/contributo-il-funzionamento-dellautorita-le)

[garanzie-nelle-comunicazioni-lanno-2025/come-configurare-il-proprio-profilo-nel-portale-impresagovit](https://www.agcom.it/garanzie-nelle-comunicazioni-lanno-2025/come-configurare-il-proprio-profilo-nel-portale-impresagovit).

5.4 Selezione dell'impresa e dell'anno di contribuzione

Ciascun soggetto, una volta avuto accesso al Portale, clicca, nel menù a sinistra, su “Agcom”, poi su “Contributo dovuto all’Autorità” e infine su “*Contributo Agcom - anno 2025*”. Se l’azienda è iscritta al Registro, occorre selezionare l’impresa e, a seguire, l’anno di riferimento della dichiarazione (2025).

Le aziende non iscritte alla CCIAA devono selezionare il tasto “Forma giuridica non iscritta al R.I.” e successivamente inserire il codice fiscale dell’impresa e l’anno di riferimento della dichiarazione.